

BOZZE DI STAMPA

10 dicembre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (1706-A)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.2

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro,» con le seguenti: «e in malus per andamento infortunistico, al fine di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro, penalizzare i datori di lavoro che hanno posto in essere violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

1.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai sensi del decreto di cui al comma precedente, l'Inail è, altresì, autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi, sia le rendite e i loro metodi di calcolo, nonché

quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario."

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: "commi 1", inserire la seguente: ", 1-*bis*".

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai sensi del decreto di cui al comma precedente, l'Inail è, altresì, autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi, sia le rendite e i loro metodi di calcolo, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.»

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «commi 1», inserire la seguente: «, 1-*bis*».*

1.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario".

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole "ai commi 1" inserire le seguenti ", 1-*bis*".*

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole «ai commi 1» inserire le seguenti: «, 1-bis».

1.202

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 3, dopo la parola "foreste", inserire le seguenti: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, dopo la parola: «foreste», inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

1.203

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, dopo le parole: "della sovranità alimentare e delle foreste" inserire le seguenti: "e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro".

1.6

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 3, dopo le parole: «della sovranità alimentare e delle foreste» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro».

1.9

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono escluse dal riconoscimento di cui al comma 1, le aziende i cui legali rappresentanti o amministratori, nei 5 anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero le aziende nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché le aziende nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nei 2 anni antecedenti al medesimo termine.».

1.8

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni contravvenzioni e sanzioni amministrative o sentenze, ancorché non definitive, di condanna per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

1.204

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole "negli ultimi due anni" e la parola "definitive";
 - b) al primo periodo, dopo le parole "violazioni gravi" inserire "e gravissime".
-

1.205

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "negli ultimi due anni sentenze definitive" con le seguenti: "sentenze";
 - b) dopo le parole "violazioni gravi", inserire le seguenti: "e gravissime".
-

1.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «negli ultimi due anni sentenze definitive» con le seguenti: «sentenze»;*
 - b) *dopo le parole «violazioni gravi», inserire le seguenti: «e gravissime».*
-

1.13

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, dopo le parole: «due anni» inserire le seguenti: «contravvenzioni, sanzioni amministrative».

1.14

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire la parola: «definitive» con le seguenti: «, ancorché non definitive,»*
 - b) al secondo periodo, sopprimere la parola: «definitive».*
-

1.15

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 4, sopprimere la parola: «gravi».

1.16

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «salute e».

1.206

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, dopo le parole "condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro" inserire le seguenti "e le imprese nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

1.18

FURLAN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le imprese nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.207

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

" , nonchè quelle nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

1.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonchè quelle nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Art. 2

2.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) Il possesso del documento unico di regolarità contributiva".».

2.3

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono tenute ad iscriversi alla Rete del

lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che, ai fini dell'iscrizione di cui al primo periodo, abbiano bisogno di conseguire le necessarie infrastrutture e competenze.».

2.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui al comma precedente sono, altresì, destinate alle medesime imprese agricole per l'acquisto di nuovi trattori, ovvero per l'adozione, nei vecchi mezzi, degli ordinari sistemi di protezione, quali cinture di sicurezza e protezione da ribaltamento, spesso mancanti nel parco trattoristico nazionale.".

2.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui al comma precedente sono, altresì, destinate alle medesime imprese agricole per l'acquisto di nuovi trattori, ovvero per l'adozione, nei vecchi mezzi, degli ordinari sistemi di protezione, quali cinture di sicurezza e protezione da ribaltamento, spesso mancanti nel parco trattoristico nazionale.».

2.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, CAMUSSO

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.».

2.0.3

NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dispositivi di protezione individuale nel settore agricolo)

1. In deroga a quanto disposto in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i dispositivi di protezione individuale funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa agricola si configurano quali strumenti personali di lavoro.

2. Il lavoratore agricolo mantiene la titolarità d'uso e la responsabilità di conservazione e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

3. In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro verifica l'idoneità e la conformità, rispetto alle mansioni da svolgere, dei dispositivi di protezione individuale già in possesso del lavoratore agricolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

2.0.5

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)

1. Al fine di contribuire all'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento contenente l'elenco delle imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che hanno riportato condanne per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riguardo alle modalità di utilizzo e di consultazione dell'elenco finalizzate a penalizzare i datori di lavoro che abbiano posto in essere violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche al fine di elaborare strategie di prevenzione dei fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

2.0.1

NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure semplificate in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività agricole e di raccolta, condizionate da fattori climatici e dall'organizzazione dei trasporti, l'assunzione dei lavoratori agricoli può essere effettuata nel medesimo giorno dell'invio della comunicazione obbligatoria, qualora sopravvengano, nella stessa giornata, situazioni di oggettiva necessità derivanti dall'assenza dei lavoratori già assunti ovvero da impreviste esigenze di pianificazione delle attività

agricole da svolgere. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

2.0.2

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure semplificate in materia di tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo e la regolarità delle connesse procedure di assunzione, è istituito il tesserino sanitario del lavoratore agricolo.

2. Il tesserino di cui al comma 1 è rilasciato al lavoratore del settore agricolo a seguito della visita medica pre-assuntiva effettuata dal personale medico dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL). In subordine, la visita medica pre-assuntiva può essere effettuata dal medico curante del lavoratore agricolo, che provvede al rilascio e all'aggiornamento del medesimo tesserino, in ragione della conoscenza del quadro clinico del proprio assistito.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

Art. 3

3.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.».

3.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la parola "dispone", inserire le seguenti:", al pari degli altri organi di vigilanza, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare i Servizi di Prevenzione delle ASL,".

3.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la parola «dispone», inserire le seguenti: «, al pari degli altri organi di vigilanza, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare i Servizi di Prevenzione delle ASL,».

3.201

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole "in regime di subappalto, pubblico o privato." aggiungere le seguenti: "Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare

la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza."

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «in regime di subappalto, pubblico o privato.» aggiungere le seguenti: «Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza.».

3.202

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza.».

3.203

FURLAN

Al comma 2, dopo parole: "gli elementi identificativi del dipendente,» inserire le seguenti: «la forma contrattualistica di assunzione e il tracciamento dell'orario di lavoro nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali»

3.204

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole "le imprese", con le seguenti:
"i datori di lavoro delle imprese";
- 2) sopprimere le seguenti parole: "nei cantieri edili".

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "nei cantieri".

3.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole:* «le imprese», *con le seguenti:* «i datori di lavoro delle imprese»;
- 2) *sopprimere le seguenti parole:* «nei cantieri edili».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nei cantieri».

3.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ai propri dipendenti" *con le seguenti:* "a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale".

3.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, CAMUSSO

Al comma 2:

- 1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «ai propri dipendenti», *con le seguenti:* «ai lavoratori»;

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «dipendente», con la seguente: «lavoratore».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il *badge* deve esser posseduto da tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano a qualsiasi titolo nei cantieri. Il *badge* elettronico rileva, oltre alle generalità del lavoratore, anche le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il CCNL applicato e sottoscritto dalle OOSS più rappresentative sul piano nazionale, nonché i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, è interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, fruibile ed implementata con le informazioni di cui al presente comma. Hanno accesso alla Piattaforma Web, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, le stazioni Appaltanti e l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.».

3.206

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "dipendenti", inserire le seguenti:

", nonché ai lavoratori somministrati, in distacco e autonomi presenti in cantiere".

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: "del dipendente, è resa disponibile al lavoratore", con le seguenti: "del lavoratore, è resa disponibile allo stesso".

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «dipendenti», inserire le seguenti: «, nonché ai lavoratori somministrati, in distacco e autonomi presenti in cantiere».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «del dipendente, è resa disponibile al lavoratore», con le seguenti: «del lavoratore, è resa disponibile allo stesso».

3.15

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, CAMUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «identificativi del dipendente,» aggiungere le seguenti: «l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,».

3.207

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "identificativi del dipendente", inserire le seguenti: ", nonché i giorni di presenza in cantiere, le ore lavorate e il contratto applicato".

3.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, CAMUSSO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «identificativi del dipendente», inserire le seguenti: «, nonché i giorni di presenza in cantiere, le ore lavorate e il contratto applicato».

3.17

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale,» con le seguenti: «è obbligatoriamente consegnata al lavoratore, anche»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata consegna della tessera si configura come grave violazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

3.208

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "La medesima tessera è operativa su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, i relativi sistemi di registrazione e tracciamento assicurano continuità di funzionamento anche in assenza temporanea di connessione."

3.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La medesima tessera è operativa su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, i relativi sistemi di registrazione e tracciamento assicurano continuità di funzionamento anche in assenza temporanea di connessione.».

3.209

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il badge deve esser posseduto da tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano a qualsiasi titolo nei cantieri. Il badge elettronico rileva, oltre alle generalità del lavoratore, anche le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il CCNL applicato e sottoscritto dalle OOSS più rappresentative sul piano nazionale, nonché i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, è interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, fruibile ed implementata con le informazioni di cui al presente comma. Hanno accesso alla Piattaforma Web, oltre agli Enti bilaterali di cui al

comma precedente, le stazioni Appaltanti e l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge."

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole "propri dipendenti", con le seguenti: "ai lavoratori";

2) al secondo periodo, sostituire la parola "dipendente", con la seguente: "lavoratore".

3.210

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L'accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e al l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.".

3.20

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il *badge* elettronico di cantiere di cui al comma 2 deve contenere e registrare:

a) i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro e in caso di subappalto la relativa autorizzazione;

b) il livello di inquadramento professionale;

c) la formazione certificata posseduta;

d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere;

e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa;

f) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

2) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite:

a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal *badge* elettronico di cantiere nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;

b) le specifiche tecniche del *badge* elettronico e dei sistemi di intercambio dei dati;

c) le modalità di verifica della congruità dei dati;

d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo.».

3.211

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "comprensive, altresì, della previsione di strumenti digitali semplici e interoperabili, accessibili anche alle piccole imprese, della formazione specifica degli operatori di cantiere, nonché della costituzione di una Cabina di regia nazionale per un coordinamento unitario quanto all'attuazione delle procedure tecniche."

3.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprehensive, altresì, della previsione di strumenti digitali semplici e interoperabili, accessibili anche alle piccole imprese, della formazione specifica degli operatori di cantiere, nonché della costituzione di una Cabina di regia nazionale per un coordinamento unitario quanto all'attuazione delle procedure tecniche.».

3.212

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lett. a), prima del n. 1), inserire i seguenti:

"01) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "possesso del documento di valutazione dei rischi,", sono aggiunte le seguenti: "coerente e congruo alle attività svolte e alla realtà aziendale effettiva";

001) al comma 2, primo periodo, dopo le parole " n. 445.", è inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione non è consentita in riferimento ai documenti recuperabili dai sistemi di enti e istituti certificatori, quali le Camere di Commercio, l'INPS, nonché le Casse edili."

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. La Commissione territoriale prevista all'articolo 7 del decreto 18 settembre 2024, n. 132, è istituita in ogni territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si riunisce su richiesta di almeno una sua componente o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per verificare l'attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate."

3.213

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, dopo la lett. a), inserire il seguente:

"a-bis) all'articolo 50, comma 1, lett. e), sostituire le parole: "riceve le informazioni e la documentazione aziendale ", con le seguenti: "deve ricevere tempestivamente le informazioni e la documentazione aziendale, di cui ottiene copia,".

3.25

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni vigenti relative alla salute e sicurezza sul lavoro si applicano ugualmente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici."».

3.24

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 26, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.».

3.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), prima del numero 1), inserire i seguenti:*

«01) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "possesso del documento di valutazione dei rischi,", sono aggiunte le seguenti: "coerente e congruo alle attività svolte e alla realtà aziendale effettiva";

001) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "n. 445.", è inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione non è consentita in riferimento ai documenti recuperabili dai sistemi di enti e istituti certificatori, quali le Camere di Commercio, l'INPS, nonché le Casse edili."».

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La Commissione territoriale prevista all'articolo 7 del decreto 18 settembre 2024, n. 132, è istituita in ogni territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si riunisce su richiesta di almeno una sua componente o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per verificare l'attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate.».

3.214

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

"01) al comma 1 lettera d) dopo le parole "documento di valutazione dei rischi" sono aggiunte le seguenti "coerente e congruo alle attività svolte e alla realtà aziendale effettiva".

3.27

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1 lettera d) dopo le parole: "documento di valutazione dei rischi" sono aggiunte le seguenti "coerente e congruo alle attività svolte e alla realtà aziendale effettiva"».

3.215

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

"01) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'autocertificazione di cui al primo periodo non è consentita per i documenti recuperabili dai sistemi di enti e istituti certificatori come Camere di Commercio, INPS e casse edili."."

3.29

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'autocertificazione di cui al primo periodo non è consentita per i documenti recuperabili dai sistemi di enti e istituti certificatori come Camere di Commercio, INPS e casse edili."».

3.216

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e la violazione delle fattispecie 1,3,4, dell'allegato 1-*bis* del corrente decreto".

3.217

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

"01) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Al fine di rafforzare il ruolo svolto dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, di cui all'articolo 51, comma 1-*bis* del presente decreto legislativo, e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali, gli stessi sono autorizzati ad accedere a tutte le informazioni concernenti la patente a crediti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione secondo le modalità di accesso individuate all'articolo 5 del decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e in conformità a quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.».

3.31

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Al fine di rafforzare il ruolo svolto dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, di cui all'articolo 51, comma 1-*bis* del presente decreto legislativo, e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali, gli stessi sono autorizzati ad accedere a tutte le informazioni concernenti la patente a crediti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione secondo le modalità di accesso indivi-

duate all'articolo 5 del decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e in conformità a quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE."».

3.218

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, lettera a), punto 1), capoverso 7-bis, dopo le parole "di cui all'allegato I-bis," aggiungere le seguenti: "numero 1, numero 3, numero 4,".

3.32

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, lettera a), punto 1), capoverso «7-bis», dopo le parole: «di cui all'allegato I-bis,» aggiungere le seguenti: «numero 1, numero 3, numero 4,».

3.34

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono immediatamente trasmessi all'Ispettorato nazionale del lavoro. Le competenti procure della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro qualsiasi informazione utile sia in loro possesso";».

3.40

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire il seguente:

«a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera e), sostituire le parole: "riceve le informazioni e la documentazione aziendale", con le seguenti: "deve ricevere tempestivamente le informazioni e la documentazione aziendale, di cui ottiene copia,"».

3.41

SIRONI, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 4, lettera b), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) Il numero 20 è sostituito dal seguente:

20	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 per ciascun lavoratore;	5
----	--	---

3.219

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'Allegato VIII, paragrafo "Protezione delle altre parti del corpo" sono aggiunte in fine le seguenti parole«, gli esoscheletri per la protezione dal rischio di insorgenza di disturbi muscolo scheletrici".

3.220

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a modificare il decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei

o mobili al fine di disporre l'effettiva istituzione della Commissione territoriale di cui all'articolo 7 in ogni territorio entro i successivi 60 giorni nonché prevedendo l'obbligo di riunione su richiesta di almeno una sua componente o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per verificare l'attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate.".

3.44

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a modificare il decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili al fine di disporre l'effettiva istituzione della Commissione territoriale di cui all'articolo 7 in ogni territorio entro i successivi 60 giorni nonché prevedendo l'obbligo di riunione su richiesta di almeno una sua componente o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per verificare l'attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.200

MAGNI, CAMUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1706-A recante "*Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*",

premesso che:

il provvedimento in oggetto reca, in particolare, misure tese a contrastare il grave fenomeno degli infortuni, le morti sul lavoro, nonché le malattie insorte a causa dello stesso;

all'articolo 3 del provvedimento si prevedono disposizioni sulla vigilanza in materia di appalto e subappalto;

i numeri che si registrano circa gli infortuni e le morti sul lavoro in costanza di appalti e subappalti sono purtroppo altissimi e non possono che destare grande preoccupazione;

è evidente la necessità di un intervento sulla materia, in particolare prevedendo obblighi quanto alle condizioni normative, economiche e di sicurezza, ivi compresa la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per l'applicazione delle condizioni di lavoro e sicurezza, anche nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore o dei subappaltatori, in caso di inadempimento,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, per rivedere con urgenza la disciplina dell'appalto per quanto attiene la responsabilità del committente nei confronti delle condizioni di lavoro, il trattamento economico, e la sicurezza dei lavoratori impiegati nello stesso, prevedendo, in particolare, che:

a) il committente garantisca che l'appaltatore rispetti nei confronti dei propri lavoratori tutte le disposizioni normative, contrattuali e di sicurezza previste dalla legge, dai contratti collettivi applicabili e dalle normative di settore;

b) l'appaltatore assicuri un trattamento economico e normativo almeno equivalente a quello previsto per i lavoratori dipendenti del committente, comprensivo delle retribuzioni, i diritti previdenziali e assistenziali, le ferie, i riposi, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute;

c) il contratto di appalto contenga obblighi specifici per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la promozione di pratiche lavorative sicure e il committente sia tenuto a verificare che l'appaltatore rispetti i protocolli di sicurezza, fornisca adeguata formazione ai lavoratori e adotti tutte le misure necessarie per evitare rischi professionali;

d) il committente sia responsabile in solido con l'appaltatore per l'applicazione delle condizioni di lavoro e sicurezza, anche nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore o dei subappaltatori, in caso di inadempimento. La responsabilità solidale deve essere estesa, in particolare, al rispetto dei diritti retributivi e normativi dei lavoratori, alla corretta applicazione delle misure di sicurezza, alla regolarità contributiva e previdenziale, nonché al risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro. In caso di violazione di tali obblighi, il committente deve rispondere in solido con l'appaltatore per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori, comprese le sanzioni derivanti dalla violazione delle normative di sicurezza;

e) il committente sia tenuto ad attivarsi per verificare che l'appaltatore adotti le condizioni di sicurezza previste dalla legge e

che i lavoratori impiegati nell'appalto non siano sottoposti a condizioni di lavoro non conformi alle normative vigenti;

f) i committenti siano soggetti a sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inadempimento degli obblighi di vigilanza, tra cui la sospensione dei lavori o l'interdizione dall'accesso ad altri contratti pubblici, prevedendo, inoltre, un sistema di risarcimento diretto dei lavoratori per le violazioni relative a salari, sicurezza e diritti contrattuali, nonché un meccanismo di denuncia e protezione per i lavoratori che subiscano abusi o rischi di infortuni sul lavoro;

g) i committenti garantiscano che i lavoratori, sia diretti, sia impiegati nell'ambito di appalti o subappalti, siano informati sui loro diritti e sulla sicurezza sul lavoro; l'obbligo di formazione, inoltre, deve essere esteso agli appaltatori, affinché garantiscano ai propri dipendenti e collaboratori adeguate conoscenze in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;

h) i contratti collettivi di settore siano applicabili anche agli appalti, stabilendo che i trattamenti economici, le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori non debbano essere inferiori a quelli previsti per i dipendenti diretti del committente;

i) in caso di subappalto, la responsabilità solidale del committente sia estesa anche ai subappaltatori.

EMENDAMENTI

3.0.1

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 17, articolo 119, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è abrogato.»

Art. 4

4.3 (testo 2)

SIRONI, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli ispettori incaricati della vigilanza è riconosciuta un'indennità connessa allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, nonché un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute

4.4

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere i commi 5 e 6.

4.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «n. 56», aggiungere le seguenti: «, dopo le parole 'dell'Ispettorato', sono aggiunte le seguenti: 'previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165', e».

4.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 5, lett. b), dopo le parole: "n. 56", aggiungere le seguenti: ", dopo le parole 'dell'Ispettorato', sono aggiunte le seguenti: 'previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165', e".

4.6

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "su proposta del direttore dell'Ispettorato" sono inserite le seguenti: "previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".».

4.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole «su proposta del direttore dell'Ispettorato» sono inserite le seguenti parole: «previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.202

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 4, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 12-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

4.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa

del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

11-quater. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo», sono inserite le seguenti: «, di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e»;

2) dopo le parole: «al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

b) al secondo periodo:

1) le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro»;

2) dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

11-*quater*. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: "controllo ispettivo e amministrativo", sono inserite le seguenti: ", di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e";

2) dopo le parole: "al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

b) al secondo periodo:

1) le parole: "valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro";

2) dopo le parole: "in favore dei dipendenti dell'Istituto", sono aggiunte le seguenti: ", del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro"».

4.204

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.».

4.12

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

All'articolo, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.».

4.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e dopo le parole: « al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

b) al secondo periodo, le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro» e dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto» sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».».

4.206

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. La vigilanza è applicata in modo coordinato e omogeneo su tutto il territorio nazionale."

4.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. La vigilanza è applicata in modo coordinato e omogeneo su tutto il territorio nazionale.»

4.0.9

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzioni di personale nel ruolo di ispettore nazionale del lavoro)

1. Al fine di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro tramite un controllo ramificato e costante su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato nel biennio 2026-27 ad assumere n. 1000 ispettori nazionali del lavoro. Per la finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assunzione tramite bando pubblico del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4.0.8

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4.0.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e altre misure finalizzate al rafforzamento dei diritti dei lavoratori)

1. Al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, è istituito il Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito "Piano", finalizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al rafforzamento dei diritti dei lavoratori, in particolare nei contesti lavorativi caratterizzati da alto rischio e da elevata precarietà, allo scopo di garantire il diritto costituzionale al lavoro in condizioni di dignità, sicurezza e giustizia sociale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione.

2. Il Piano promuove la prevenzione strutturale degli infortuni e delle malattie professionali attraverso il finanziamento di programmi di formazione continua e partecipata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità per interventi rivolti alle micro imprese e le piccole imprese, mediante il rafforzamento delle prerogative e la valorizzazione del ruolo del rappresen-

tante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e l'istituzione di sportelli territoriali per l'assistenza tecnica gratuita nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, a supporto delle imprese e dei lavoratori.

3. Al fine di favorire l'elaborazione e l'adozione di modelli di organizzazione sociale e lavorativa che promuovano una migliore qualità della vita, del lavoro e del tempo libero, riducendo conseguentemente lo stress lavoro-correlato e l'incidenza degli infortuni nel percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro, per i rapporti di lavoro che prevedano l'esecuzione della prestazione da remoto, il Piano prevede l'applicazione di una riduzione nella misura dell'1 per cento sui premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4. Il Piano promuove altresì, in via sperimentale, il rafforzamento delle politiche di flessibilità organizzativa e di incentivazione salariale, anche tramite la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, con particolare attenzione ai settori e territori ad alta incidenza di infortuni sul lavoro, con la verifica periodica degli effetti prodotti dalla sua applicazione sulla produttività e sul benessere dei lavoratori.

5. Al fine di prevenire e contrastare le disfunzioni organizzative generatrici di stress e delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori perpetrate in ambito lavorativo, il Piano individua le misure atte a contrastare tali condotte poste in essere sul luogo di lavoro con lo scopo di danneggiare la dignità e la professionalità del lavoratore o di emarginarlo, causando una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore. Tali misure comprendono:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui all'alinea, ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione, in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, di un codice di comportamento per la tutela della dignità nel luogo di lavoro;

6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3, 4 e 5.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026, da destinare a progetti coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e dell'Economia e delle Finanze. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5.000.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è garantito ai lavoratori il diritto di interrompere l'attività lavorativa e allontanarsi dal luogo di pericolo in presenza di condizioni gravi, immediate e inevitabili per la propria salute o sicurezza. Al fine di un pieno esercizio del diritto di autotutela di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il diritto di autotutela", finalizzato a erogare le quote di salario dovute nei casi in cui l'interruzione dell'attività lavorativa sia stata ritenuta legittima ma non riconosciuta tempestivamente dal datore di lavoro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 600.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il diritto di autotutela di cui al presente comma è esercitato con le seguenti modalità e alle condizioni seguenti:

a) il lavoratore ha diritto di interrompere immediatamente l'attività lavorativa e di allontanarsi dalla zona pericolosa, comunicando senza indugio il fatto al preposto o, in sua assenza, direttamente al datore di lavoro mediante compilazione di un modello o inserimento in una piattaforma telematica istituita nel sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché informandone il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il successivo giorno lavorativo;

b) l'interruzione dell'attività lavorativa, se compiuta in buona fede, fondata su una ragionevole percezione di pericolo grave e comunicata ai sensi della lettera a), non comporta decurtazione della retribuzione né conseguenze disciplinari o risarcitorie a carico del lavoratore, salvo il caso di dolo o colpa grave accertata;

c) entro ventiquattro ore dalla comunicazione di cui alla lettera a), il datore di lavoro verifica l'esistenza delle condizioni di rischio segnalate e comunica per iscritto al lavoratore, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro le risultanze della verifica effettuata e le misure eventualmente adottate;

d) in caso di contestazione da parte del datore di lavoro, spetta a quest'ultimo l'onere della prova circa l'assenza del pericolo. Si presume, fino a prova contraria, la legittimità della condotta del lavoratore che ha agito nell'esercizio del diritto di autotutela;

e) nel sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro è istituito un canale telematico riservato, accessibile anche in forma anonima, per la segnalazione delle situazioni di rischio e dell'esercizio del diritto di autotutela, attivo ininterrottamente e con gestione prioritaria delle segnalazioni pervenute.

9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità operative per l'attuazione del diritto di autotutela di cui al comma 6, nel rispetto dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) la forma del modello di segnalazione e la struttura del canale telematico;

c) i criteri per l'accesso alle prestazioni del fondo e le forme di assistenza legale gratuita disponibili in caso di contenzioso.

10. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei preposti deve comprendere un modulo specifico obbligatorio sul diritto di autotutela, i cui contenuti sono definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adempimento di tale formazione è condizione necessaria per la validità dei corsi di formazione generale e specifica previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente: "Art. 70-bis - (*Direzione distrettuale del lavoro*) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'art. 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del

lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene

conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente: "Art. 76-bis. - (*Procuratore nazionale del lavoro*) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

3. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 371-*ter*. - (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro*) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni

disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero."

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

5. Dopo l'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 76-*ter*. - (*Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro*) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro".

6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

'6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati'.

7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2023;

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

4.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Potenziamento dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente

2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

4.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante

scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 5

5.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è abrogato all'articolo 6, comma 2, l'ultimo periodo.

5.201

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lett. 0a), inserire la seguente:

"00a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e", sono sostituite con le seguenti: «preposto': persona che, in ragione della sua posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionale, e nei limiti dei poteri";

2) dopo la lett. c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola "competenze", sono aggiunte le seguenti: "e l'inquadramento professionale»;

3) dopo la lett. e), aggiungere la seguente:

"e-bis) all' articolo 50, comma 7, dopo la parola "protezione", sono aggiunte le seguenti: "e con la nomina di preposto".

5.202 (già 5.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lett. 0a), inserire la seguente:

"00a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e", sono sostituite con le seguenti: «preposto': persona che, in ragione della sua posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionale, e nei limiti dei poteri";

2) dopo la lett. c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola "competenze", sono aggiunte le seguenti: "e l'inquadramento professionale»;

1) dopo la lett. e), aggiungere la seguente:

"e-bis) all' articolo 50, comma 7, dopo la parola "protezione", sono aggiunte le seguenti: "e con la nomina di preposto".

5.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. d), prima del n. 1), inserire il seguente:

" 01) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

5.204

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lett. o), è inserita la seguente:

"o-bis) adotta le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)."

5.205

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente:

"c-bis) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

"Art. 23-bis

(Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento)

1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.

2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro."

Conseguentemente:

1) dopo la lett. f), inserire la seguente:

" f-*bis*) all'articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

'2-*bis*. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la

violazione dell'articolo 23-*bis*, comma 1;

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la

violazione dell'articolo 23-*bis*, comma 2."

2) prima della lett. d), inserire la seguente:

"0d) all'articolo 18, comma 3-*bis*, dopo la parola "23", è aggiunta la seguente", 23-*bis*".

5.206

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. b), n. 2), cpv. 5-quater, dopo le parole " sistemi intelligenti"; inserire le seguenti: "e dei relativi sistemi intelligenti di controllo dell'uso corretto."

5.207

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. a), sopprimere il n. 2).

5.208 (già 5.7)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lett. a), sopprimere il n. 2).

5.209

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. b), n. 1), cpv. 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Gli importi trasferiti ai sensi del periodo precedente, nonché gli interventi finanziati con tali risorse, sono oggetto di rendicontazione pubblicata, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul sito dell'Inail e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali."

5.210

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 1 dopo le parole "luoghi di lavoro" sono inserite le seguenti "e comunque durante il lavoro".

5.211

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, comma 1, alla lettera e), le parole "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione della posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionali, e nei limiti dei poteri";.

5.3

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, alla lettera e), le parole "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione della posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionali, e nei limiti dei poteri"».

5.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e", sono sostituite con le seguenti: "preposto": persona che, in ragione della sua posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionale, e nei limiti dei poteri"»;

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola "competenze", sono aggiunte le seguenti: "e l'inquadramento professionale"»;

3) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) all' articolo 50, comma 7, dopo la parola "protezione", sono aggiunte le seguenti: "e con la nomina di preposto"».

5.5

FURLAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.8

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.212

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. c), prima delle parole "dei lavoratori", inserire le seguenti: "delle lavoratrici e".

5.11

FURLAN

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «dei lavoratori» inserire le seguenti: «e dei datori di lavoro».

5.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli importi trasferiti ai sensi del periodo precedente, nonché gli interventi finanziati con tali risorse, sono oggetto di rendicontazione pubblicata, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul sito dell'Inail e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.».

5.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, nonché le attività forestali».

5.213

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. b), n. 2), cpv. 5-ter, dopo le parole "e dei trasporti", aggiungere le seguenti: ", nonché le attività forestali".

5.214

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «5-ter», dopo le parole: «e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e attività forestali».

5.22

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «5-ter», dopo le parole: «e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e attività forestali».

5.215

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto," sono aggiunte le seguenti: "e con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore dove presenti".

5.25

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto,» sono aggiunte le seguenti: «e con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore dove presenti».

5.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore, dove presenti.»;

2) sopprimere la lettera f).

5.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, CAMUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-quater, dopo le parole: «sistemi intelligenti» inserire le seguenti: «e dei relativi sistemi intelligenti di controllo dell'uso corretto».

5.33

FURLAN

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «5-quater»., aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di altri dispositivi certificati, funzionali alla riduzione del livello di rischio, identificati e giustificati nel documento redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le medesime caratteristiche tecnologiche».

5.34

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «5-quater»., aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di altri dispositivi certificati, funzionali alla riduzione del livello di rischio, identificati e giustificati nel documento redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le medesime caratteristiche tecnologiche.»

5.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di altri dispositivi certificati, funzionali alla riduzione del livello di rischio, identificati e giustificati nel documento redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le medesime caratteristiche tecnologiche».

5.216

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), n. 2), cpv. 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o di altri dispositivi certificati, funzionali alla riduzione del livello di rischio, identificati e giustificati nel documento redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le medesime caratteristiche tecnologiche".

5.217

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis) dopo le parole "nei confronti" inserire le seguenti: "delle lavoratrici e".

5.37

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis), dopo le parole: «nei confronti» inserire le seguenti: «delle lavoratrici e».

5.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), prima delle parole «dei lavoratori», inserire le seguenti: «delle lavoratrici e».

5.218

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a)," aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 4";

b) sostituire le parole "nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62" con le seguenti: "nell'ambito lavorativo".

5.42

FURLAN

Al comma 1, lettera c), capoverso «z-bis)», sostituire le parole: «nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62» con le seguenti: «durante il lavoro».

5.43

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis) sostituire le parole: «nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62» con le seguenti: «durante il lavoro».

5.56

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 28, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

"2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

5.54

FURLAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 28:

a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli inerenti le molestie e la violenza sul lavoro, secondo i contenuti della legge 15 gennaio 2021, n.4."

b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. La valutazione delle molestie e violenza sul lavoro, di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quinquies), e il relativo obbligo decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni."».

5.48

FURLAN

Al comma 1, dopo la lettera lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 18, dopo la parole: "23", è inserita la seguente: "23-bis";

c-ter) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - (*Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento*) - 1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.

2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro."».

5.219

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'art. 19, comma 1, alinea, dopo la parola "competenze" sono aggiunte le seguenti "e l'inquadramento professionale«.

5.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) adotta le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)."».

5.47

FURLAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 18, dopo il comma 1, lettera o), è inserita la seguente: "o-bis) adottare le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)."».

5.49

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 19, comma 1, alinea, dopo la parola: "competenze" sono aggiunte le seguenti: "e l'inquadramento professionale"».

5.220

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole "secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004," sono aggiunte le seguenti "quelli riguardanti condotte violente o moleste, secondo i contenuti della Convenzione ILO 190, recepita dalla legge del 15 gennaio 2021, n. 4".

5.50

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - (*Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento*) - 1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.

2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro."».

Conseguentemente:

1) dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 1;

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 2."».

2) prima della lettera d), inserire la seguente:

«0d) all'articolo 18, comma 3-bis, dopo la parola "23", è aggiunta la seguente", 23-bis".».

5.51

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: «Art. 23-bis. - (Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento) - 1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.

2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro."».

5.221

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera d), al punto 1) premettere il seguente:

"01) al comma 7-ter, dopo le parole "devono essere svolte interamente" sono aggiunte le seguenti "ed esclusivamente".

5.222

FURLAN

Al comma 1, lettera d), premettere il seguente numero:

«01) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Per favorire l'inserimento di lavoratori adeguatamente formati e addestrati, il percorso di apprendimento può avvenire prima dell'assunzione, purché lo stesso sia finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo."».

5.223

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), prima del n. 1), inserire il seguente:

"01) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Per favorire l'inserimento di lavoratori adeguatamente formati e addestrati, il percorso di apprendimento può avvenire prima dell'assunzione, purché lo stesso sia finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo."

5.224

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), n. 2), cpv. 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso."

5.59

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. Per favorire l'inserimento di lavoratori adeguatamente formati e addestrati, il percorso di apprendimento può avvenire prima dell'assunzione, purché lo stesso sia finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo."».

5.66

FURLAN

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente: "7-*quater*. Le disposizioni previste al comma 7-*ter* si considerano confermate, anche riguardo a quanto stabilito nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto."».

5.62

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), prima del numero 1), inserire il seguente:

«01) il comma 7-*ter* è sostituito dal seguente:

"7-*ter*. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."».

5.61

FURLAN

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) il comma 7-*ter* è sostituito dal seguente: "7-*ter*. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento perio-

dico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."».

5.69

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 11, le parole: "dai 15 ai" sono sostituite dalle seguenti: "fino ai 15";».

5.70

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo le parole: «meno di 15 lavoratori,» aggiungere le seguenti: «fermi restando i requisiti minimi di cui al presente comma,»

5.71

SIRONI, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1 lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori.»

5.74

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «14., sostituire le parole: «in particolare» con la seguente: «anche».

5.225

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «14.», primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso».

5.76

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «14., primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso».

5.77

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso."».

5.79

FURLAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «14», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso».

5.80

FURLAN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis: Per favorire l'inserimento di lavoratori adeguatamente formati e addestrati, il percorso di

apprendimento può avvenire prima dell'assunzione, purché lo stesso sia finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo."».

5.85

FURLAN

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente: "Art. 37-*bis*. - (*Formazione 16 ore MICS*) - 1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

2. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere."».

5.226

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"*d-bis*) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

"Articolo 37-*bis*. - (*Formazione 16 ore MICS*)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. *ee*) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

2. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", deve pre-

vedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere."."

5.227

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Formazione 16 ore MICS)

1. I datori di lavoro di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono volontariamente far frequentare il corso formativo "16 ore MICS", da considerarsi aggiuntivo rispetto all'obbligo di legge, ai propri lavoratori prima del primo ingresso nel settore edile. Il corso, da effettuarsi presso gli Organismi paritetici del settore edile, promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, viene riconosciuto come credito formativo permanente per la parte generale.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

5.89

FURLAN, MAGNI, PAITA

Al comma 1, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente. "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano

un'inidoneità alla mansione specifica, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Tali soluzioni non devono comportare un onere finanziario sproporzionato. Non è sproporzionata l'onere quando compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro."».

5.228

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 50, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e con la nomina di preposto".

5.90

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 50, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la nomina di preposto".».

5.229

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera f).

5.91

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera f).

5.230

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) all'articolo 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I dispositivi di cui al periodo precedente si definiscono intelligenti quando attraverso l'uso di materiali avanzati ovvero di componenti meccanici, elettronici ovvero elettromeccanici, consentono un più elevato livello di protezione ovvero maggiore comfort".".

5.96

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) all'articolo 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I dispositivi di cui al periodo precedente si definiscono intelligenti quando attraverso l'uso di materiali avanzati ovvero di componenti meccanici, elettronici ovvero elettromeccanici, consentono un più elevato livello di protezione ovvero maggiore *comfort*".».

5.100

FURLAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti arole: «tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;»

5.231

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera g), capoverso a) sopprimere le parole: "tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;".

5.232

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:*

"Art. 79-bis

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a riconoscere un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute dai datori di lavoro, nel limite di 50.000 euro annue, per l'acquisto o noleggio dei dispositivi di cui all'articolo 74 comma 1 secondo periodo e degli esoscheletri di cui all'Allegato VIII del presente decreto legislativo.

2. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in unica soluzione o fino a 5 quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 231.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

5.104

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente: "Art. 79-bis. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a riconoscere un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute dai datori di lavoro, nel limite di 50.000 euro annue, per l'acquisto o noleggio dei dispositivi di cui all'articolo 74 comma 1 secondo periodo e degli esoscheletri di cui all'Allegato VIII del presente decreto legislativo. 2. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in unica soluzione o fino a 5 quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 231. 3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

5.112

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) alla lettera h), sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri devono essere provviste di una gabbia di sicurezza a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani.»;

b) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 113, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La previsione di cui al comma 2 non si applica alle scale verticali poste su mezzi di trasporto di materiali o persone. E' rimessa al datore di lavoro, tramite la valutazione dei rischi, l'indicazione per l'utilizzo in sicurezza di tali scale."».

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è necessario provvedere all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 2, come modificato dalla presente legge.».

5.114

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dispositivi ausiliari di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, di cui all'articolo 115, comma 2, possono essere installati su scale dotate di gabbia di sicurezza, per accrescerne il livello di sicurezza e facilitare eventuali operazioni di recupero.».

5.118

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera i), dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata, con riguardo alle soglie e priorità, come modificate dal presente articolo.

5-ter. La formazione deve essere integrata con aspetti specifici relativi all'utilizzo corretto dei nuovi DPI, alla manutenzione e al contesto del lavoro in quota.».

5.116

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 115., comma 2, sostituire le parole: «Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario» con le seguenti: «E' in ogni caso obbligatorio».

5.233

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dispositivi ausiliari di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, di cui all'articolo 115, comma 2, possono essere installati su scale dotate di gabbia di sicurezza, per accrescerne il livello di sicurezza e facilitare eventuali operazioni di recupero."

5.234

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lett. b), n. 2), cpv. 5-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore, dove presenti.";
 - 2) sopprimere la lett. f).
-

5.235

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera i), capoverso «art. 115», dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata, con riguardo alle soglie e priorità, come modificate dal presente articolo.

5-ter. La formazione deve essere integrata con aspetti specifici relativi all'utilizzo corretto dei nuovi DPI, alla manutenzione e al contesto del lavoro in quota.»

ORDINI DEL GIORNO

G5.200

MINASI, CANTÙ, MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1706, recante conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge apporta numerose modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

la formazione delineata dal *Formedil - Ente unico formazione e sicurezza*, riconosciuta prima nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e poi nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, da svolgersi presso gli Organismi paritetici promananti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile, ossia presso le Scuole edili/Enti unificati provinciali aderenti al Formedil stesso, si rivolge ai lavoratori che entrano per la prima volta in cantiere;

si tratta di un corso di formazione che occorrerebbe far svolgere ai lavoratori prima dell'esposizione ai rischi propri del cantiere;

l'obiettivo sarebbe quello di garantire a tali lavoratori le medesime tutele, in termini di formazione professionale e sicurezza sul lavoro, già previste per gli operai del settore, in considerazione dell'esposizione anche ai medesimi rischi;

nel caso di lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, la formazione dovrebbe prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere;

partecipare ad un corso di formazione così strutturato sarebbe funzionale a garantire, nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, un lavoro regolare nonché il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle prestazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di prevedere:

a) che i lavoratori di aziende che operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, a prescindere dal settore di appartenenza, siano tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo

Stato-Regioni del 17 aprile 2025, presso gli Organismi paritetici promananti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile aderenti al Formedil stesso;

b) che il medesimo corso formativo sia obbligatoriamente svolto anche dai lavoratori autonomi che operano nei medesimi cantieri;

c) che, ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS" debba prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.

G5.201

MINASI, CANTÙ, MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1706, recante conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge apporta numerose modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in particolare, il comma 1, lettera h), apporta modificazioni all'articolo 113, in materia di scale, prevedendo che le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, debbano essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto o di una gabbia di sicurezza;

pur avendo la finalità di contrastare più efficacemente le cadute dall'alto dalle scale, introducendo positivamente una maggiore flessibilità nella scelta delle misure di prevenzione e protezione, la disposizione abbassa la soglia di intervento prevenzionale con riferimento all'altezza della scala pari a 2 metri, in luogo dei 5 attuali;

la scelta di abbassare l'altezza della scala comporta numerose criticità applicative, a partire dalla mancata previsione di un periodo transitorio di almeno un anno per evitare l'immediata applicazione delle sanzioni penali (in quanto dalla data della pubblicazione del decreto le scale che non sono in possesso dei nuovi requisiti richiesti costituiscono un'attrezzatura non a norma, cui consegue una sanzione penale) ed il blocco delle attività in attesa della modifica o della sostituzione delle scale;

la disposizione deve essere profondamente ripensata, anche perché non precisa l'ambito di applicazione della norma (se comprende o meno le

attrezzature, le macchine ed i veicoli, che devono rispondere a precise direttive di prodotto), non consente di individuare le misure di trattenuta prioritariamente tecnicamente idonee (necessità di sostituzione della scala o adozione di dispositivi individuali di trattenuta connessi alla struttura della scala) e perché in evidente contrasto con la previsione dell'articolo 63 che rinvia alle caratteristiche delle scale contenute nell'allegato IV (punto 1.7.1.3), difformi rispetto alla nuova previsione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di sopprimere la modifica dell'articolo 113 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come richiamata in premessa.

G5.202

MINASI, CANTÙ, MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1706, recante conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge apporta numerose modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in particolare, il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 77, al fine di prevedere, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale (DPI), assicurandone le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

la disposizione estende l'obbligo anche agli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

tuttavia, per essere considerato DPI un indumento deve rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/425, che stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza (RES) e introduce le categorie di rischio in base alla gravità dei pericoli contro i quali il dispositivo è destinato a proteggere;

è pertanto improprio che la valutazione dei rischi possa assimilare qualunque capo di abbigliamento ad un DPI;

la valutazione dei rischi ha la funzione di individuare quali DPI siano necessari a proteggere i lavoratori, ma non può trasformare un comune indumento di lavoro in un dispositivo di protezione individuale privo delle necessarie caratteristiche tecniche;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale non sia esteso agli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

G5.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1706 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile;

premesso che:

l'istituto degli accomodamenti ragionevoli è stato introdotto nell'ordinamento italiano solo a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il mancato recepimento della direttiva 2000/78/CE nella parte in cui prevede l'obbligo degli accomodamenti ragionevoli (CGUE, 4 luglio 2013, C-312/11, Commissione Europea contro Repubblica Italiana) a cui è conseguito l'introduzione del comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216;

la disciplina allora introdotta presentava limiti significativi quali la genericità della definizione stessa degli accomodamenti ragionevoli nonché l'assenza di procedure chiare per la richiesta e l'implementazione di tali misure;

con l'articolo 17 del recente decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è stato introdotto all'interno della legge 5 febbraio 1992, n. 104 l'articolo 5-*bis*, rubricato «Accomodamento ragionevole» volto a disporre il pieno coinvolgimento della persona con disabilità riservandogli un ruolo attivo nell'ambito di un processo di notevole importanza ai fini della sua inclusione lavorativa e sociale e assicurando così una valutazione completa delle specificità dei bisogni e delle capacità del disabile;

impegna il Governo:

a disporre l'aggiornamento dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in considerazione di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sentite le parti sociali

maggiormente rappresentative, al fine di garantire la piena eguaglianza della persona con disabilità con gli altri lavoratori.

G5.204

MAGNI, CAMUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1706-A recante "*Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*",

premesso che:

il provvedimento in oggetto reca, in particolare, misure tese a contrastare il grave problema degli infortuni, le morti sul lavoro, nonché le malattie insorte a causa dello stesso;

i fenomeni che danno luogo ai reati di malattia dal lavoro sono completamente scollegati tra di loro: diverse sono le situazioni da caso a caso, diversi i settori produttivi nei quali gli infortuni avvengono, nonché i livelli di organizzazione imprenditoriale;

al fine di favorire il perseguimento di tali reati - la cui competenza, per dettato costituzionale, non può che appartenere al giudice naturale - sarebbe opportuno, anzi necessario, un intervento capillare sulla specializzazione dei magistrati su tutto il territorio nazionale;

la specializzazione non può non essere considerata un valore aggiunto; quella, poi, in una materia tanto delicata - per gli interessi che tutela e coinvolge, le ricadute immediate e di lungo termine su beni primari e sull'organizzazione del lavoro - assume evidentemente estrema rilevanza, anche per l'ordine giudiziario;

il rafforzamento in tale ambito può avere notevoli ricadute positive sulle indagini in materia di infortuni sul lavoro e prevenzione degli stessi, nonché sul dibattimento penale, sia rendendo più spedito il lavoro degli inquirenti, sia assicurando una maggiore qualità del risultato delle indagini e, dunque, sulla loro "tenuta" dibattimentale, con maggiore e più incisiva tutela dei diritti dei lavoratori;

rispetto ad un fenomeno tanto complesso - e purtroppo imponente, quanto al numero dei casi - quale è quello dei reati in materia di salute dei lavoratori, la magistratura di merito non può che essere potenziata e rafforzata;

è evidente, infatti, che finché non saranno affrontati i nodi dell'organizzazione degli uffici in vista del numero e della gravità dei processi in materia e non maturerà una sufficiente specializzazione dei magistrati del merito, la situazione attuale è destinata a durare, quale conseguenza della mancata "centralità" della tutela penale del lavoro;

tali carenze non incidono solo sulla quantità dei reati presi in esame, bensì anche sulla qualità delle pronunce dei giudici;

è urgente e necessaria, altresì, la formazione degli ufficiali di p.g. in ogni punto del territorio nazionale, capaci di intervenire nelle varie situazioni locali in maniera appropriata e competente, come anche quella dei pubblici ministeri in grado di condurre indagini approfondite e magistrati giudicanti capaci di recepire i risultati delle indagini e di accertare le responsabilità penali dei vari soggetti,

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto in direzione di quanto espresso in premessa, quale misura necessaria, al pari di quelle legate alla prevenzione, per gestire il grave fenomeno degli infortuni, delle morti sul lavoro, nonché delle malattie insorte a causa dello stesso, in particolare prevenendo un intervento capillare sulla specializzazione in materia dei magistrati su tutto il territorio nazionale, il potenziamento delle sezioni del lavoro per l'accertamento delle responsabilità in ordine a tali reati, la relativa formazione degli ufficiali di p.g., nonché forme di coordinamento sul territorio nazionale.

G5.205

MAGNI, CAMUSSO, DREOSTO, LOMBARDO, MAZZELLA, MURELLI, PETRENGA, SATTA, SILVESTRO, TAJANI, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1706 recante "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile",

premesso che:

la Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nel corso della propria attività istituzionale, ha verificato che il coinvolgimento dei soggetti che rientrano, a diverso titolo, nel complesso sistema della prevenzione e sicurezza, è elemento fondamentale per realizzare un significativo miglioramento del medesimo;

è emersa la necessità, per un'efficace "*governance*" del sistema sicurezza, di favorire il coinvolgimento, in una dinamica verticale, di tutti i soggetti interessati: da un lato, le diverse istituzioni pubbliche che vi partecipano e, dall'altro, gli imprenditori ed i lavoratori, nonché i loro rappresentanti che, pur essendo posizionati ad un livello diverso, rappresentano i naturali interlocutori;

la "*governance*" può essere assicurata solo attraverso il costante lavoro di coordinamento svolto dagli Uffici della Prefettura che costituiscono, in ragione del loro ruolo di rappresentanti del Governo sul territorio e della funzione di collegamento e composizione da essi assolta, un presidio essenziale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro; la Prefettura svolge, infatti, una fondamentale attività di mediazione tra le parti sociali, tale da far convergere l'impegno delle stesse per un miglioramento del sistema di sicurezza sul lavoro;

la Prefettura mantiene costanti relazioni tra gli enti preposti alla vigilanza (ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro) al fine di perseguire - attraverso un'interlocuzione privilegiata con i medesimi ed il coordinamento delle attività svolte - una maggiore efficienza ed efficacia dei controlli, indirizzandoli in maniera ragionata verso i settori ed i soggetti che presentano maggiori rischi e con modalità da evitare inutili, quanto dannose, sovrapposizioni;

le attività di controllo diverse negli obiettivi, nei presupposti, nelle modalità operative e negli ambiti di competenza, necessitano di un coordinamento per poter realizzare una prevenzione capillare e funzionale allo scopo, che non si riduca a verifiche meramente cartolari e documentali;

solo gli Uffici della Prefettura risultano in grado di svolgere tale fondamentale funzione proprio per la peculiare posizione istituzionale che attribuisce loro una singolare capacità di rilevazione dei dati necessari per un'approfondita analisi e valutazione del fenomeno, nonché per l'elaborazione di un'efficace strategia di intervento;

il coordinamento, nella rilevazione dei dati riguardanti il fenomeno, svolto dagli Uffici del Governo sul territorio, agevola anche la condivisione degli stessi tra i soggetti a diverso titolo coinvolti nel sistema sicurezza sul lavoro, nonché l'individuazione di buone pratiche atte certamente a ridurre il rischio di infortuni in ogni settore ed attività produttiva;

l'elaborazione in sede concertata di buone pratiche consente anche di recepire, a livello territoriale, le indicazioni date, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della presente legge, dalla rilevazione e segnalazione dei mancati infortuni;

l'elaborazione, sotto il coordinamento della Prefettura, di buone pratiche finalizzate al miglioramento del sistema di prevenzione e sicurezza secondo le peculiarità di ogni territorio e settore produttivo garantisce l'effettività e l'efficacia delle misure individuate, in quanto espressione di esigenze reali e condivise;

l'attenzione, secondo il principio di differenziazione, alle specificità ed alle diversità dei diversi settori produttivi e delle aree geografiche del Paese, è resa concreta dalla concertazione, a livello territoriale, tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema prevenzione e sicurezza realizzata attraverso la mediazione ed il coordinamento degli Uffici della Prefettura;

la fase della disseminazione e della attuazione delle buone pratiche è essenziale per una maggiore efficacia della prevenzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro;

a tal fine, appare decisivo il ruolo di costante monitoraggio svolto dalle Prefetture,

impegna il Governo:

ad intervenire per garantire:

1) attraverso gli uffici delle Prefetture, il coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dagli enti e dalle autorità preposti al controllo, l'elaborazione, il recepimento e l'attuazione di linee guida - elaborate dall'INAIL, per il tramite dei propri uffici tecnici - distinte per settori ed attività produttive, nonché per dimensioni di impresa, tese alla riduzione dei profili di rischio evidenziati dalle trasmesse segnalazioni dei mancati infortuni;

2) in sede concertata, l'elaborazione di buone pratiche, distinte per settore produttivo e aree geografiche, atte a prevenire i rischi connessi alla sicurezza in concreto individuati;

3) mediante il coordinamento da parte degli Uffici della Prefettura, l'attuazione delle buone pratiche elaborate attraverso un costante e periodico monitoraggio.

EMENDAMENTI

5.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, FURLAN, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro)

1. Nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

Art. 5-ter.

(Definizioni)

1. Si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere

di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza psicologica possono avvenire anche mediante:

- a) la rimozione da incarichi;
- b) l'esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale;
- c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a un vero e proprio sabotaggio del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;
- d) il sovraccarico di lavoro o l'attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acquiscono il senso di impotenza e di frustrazione;
- e) l'attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;
- f) l'esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, tutte finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;
- g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;
- h) le molestie sessuali;
- i) la squalificazione dell'immagine personale e professionale;
- l) le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.

2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità, l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.

3. Il danno sull'integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disagio socio-emotivo nonché per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo, incluse l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.

Art. 5-quater.

(Prevenzione e informazione)

1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 5-decies,

organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come definite all'articolo 5-ter.

2. In concorso con i centri di cui all'articolo 5-decies, i servizi delle AUSL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del *mobbing*, obbligatori e a carico del datore di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di *mobbing*, anche servendosi di appositi consulenti, psicologi e pedagogisti.

4. In ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, in particolare riguardo a ruoli, mansioni, carriera, mobilità.

5. Un'attività di informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5-quinquies.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui all'articolo 5-ter da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.

2. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della AUSL.

Art. 5-sexies.

(Azioni di tutela giudiziaria)

1. Qualora siano denunciati comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 5-ter, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convoca le parti e assume sommarie informazioni, se ritiene sussistente la

violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti dall'articolo 5-ter comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di tutela del lavoro subordinato.

Art. 5-septies.

(Pubblicità del provvedimento del giudice)

1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.

2. Se l'atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.

Art. 5-octies

(Responsabilità disciplinare)

1. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti all'articolo 5-ter è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.

Art. 5-nonies.

(Nullità degli atti discriminatori)

1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 5-ter o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo articolo 5-ter sono nulli.

Art. 5-decies.

(Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo)

1. Ogni regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, di seguito denominato «centro», con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha il carattere di struttura complessa. Il centro è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delle AUSL e svolge i seguenti compiti:

- a) ricerca e prevenzione del fenomeno del *mobbing*;
- b) informazione dei lavoratori;
- c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle AUSL;
- d) formazione dei medici competenti, formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- e) monitoraggio dei casi.

2. Il centro organizza una conferenza annuale per valutare i risultati del lavoro svolto e individuare le opportune iniziative per la riduzione o l'eliminazione del fenomeno del *mobbing*.».

5.0.22

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire principi di equità, coesione sociale e parità di tutela tra i cittadini, ai familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro è riconosciuto il medesimo trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto dalla normativa vigente in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al comma 1.

2. Per l'attuazione del comma 1 è erogata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Aggiornamento dei Piani di investimento INAIL)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza."

5.0.13

NAVE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di verifiche periodiche degli impianti elettrici e delle apparecchiature nelle strutture sanitarie, nei siti di interesse ambientale e nei luoghi con rischio di esplosione)

1. Le verifiche periodiche previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, e dall'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono effettuate secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 9, limitatamente ai seguenti ambiti:

- a) strutture sanitarie pubbliche e private;
- b) luoghi di interesse ambientale;
- c) luoghi con installazioni elettriche soggette a rischio di esplosione.

2. Ai fini del presente articolo, per «personale tecnico competente» si intende il personale appartenente al ruolo tecnico delle aziende sanitarie locali (ASL) o delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dotato dei seguenti requisiti:

- a) titolo di ingegnere o diploma di perito industriale con abilitazione professionale specifica;
- b) specializzazione in meccanica o elettrotecnica per le verifiche sulle macchine di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) specializzazione in elettrotecnica per le verifiche sugli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;
- d) esperienza documentata almeno decennale nelle verifiche di cui al presente articolo.

3. Le verifiche biennali presso le strutture sanitarie private sono svolte esclusivamente da personale tecnico competente delle ASL territorialmente competenti. La mancata effettuazione delle verifiche impedisce l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e determina la revoca di eventuali accreditamenti già concessi.

4. Le verifiche periodiche biennali presso luoghi di interesse ambientale, ivi inclusi STIR, depuratori, centrali di compostaggio e impianti di selezione rifiuti, sono effettuate dal personale tecnico competente delle ASL o delle ARPA, secondo la ripartizione delle competenze regionali.

5. Le verifiche sugli impianti in luoghi con rischio di esplosione (ATEX) sono svolte con cadenza biennale dal personale tecnico competente

delle ASL o da apposito ufficio regionale dotato di personale certificato con esperienza almeno decennale nelle verifiche e omologazioni ATEX.

6. Le strutture sanitarie pubbliche non possono essere sottoposte a verifiche da parte dell'ASL territorialmente competente. Le relative verifiche biennali sono effettuate dal personale tecnico dell'INAIL, che, in caso di carenza di personale, può avvalersi di soggetti privati accreditati, mantenendo piena responsabilità sui risultati.

7. Al personale tecnico delle ASL e delle ARPA con esperienza specifica superiore ai dieci anni e in possesso dei requisiti contrattuali del comparto sanità è garantita adeguata autonomia nell'elaborazione degli atti istruttori di competenza.

8. Le ispezioni nei luoghi di lavoro sono eseguite:

a) per gli aspetti tecnici, dal personale di cui al comma 2;

b) per gli aspetti sanitari e medico-preventivi, dal personale del ruolo sanitario.

9. Gli incarichi di direzione nelle unità operative complesse (UOC) dei dipartimenti di prevenzione non possono essere prorogati oltre una sola volta. Il mancato raggiungimento degli standard dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di sicurezza sul lavoro comporta la decadenza immediata dagli incarichi dirigenziali delle UOC, delle UOS e delle posizioni organizzative, con divieto di nuovo conferimento per dieci anni. La direzione di UOC non può essere svolta nella provincia di nascita o residenza del dirigente. Il conferimento degli incarichi di UOS e UOC avviene previa verifica della prefettura territorialmente competente, sentite le questure.»

5.0.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Disposizioni per arginare il fenomeno della diffusione di enti di formazione fittizi)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Articolo 23-bis - (Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento) -

1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.

2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.".

b) All'articolo 18, comma 3-*bis*, dopo le parole: "di cui agli articoli 19, 20, 22, 23," sono aggiunte le seguenti: "23-*bis*,".

c) All'articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti: a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la violazione dell'articolo 23-*bis*, comma 1; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23-*bis*, comma 2.».

5.0.8

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzio-

ne e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e merito e nello stato di previsione del Ministero università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e merito e del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma."

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Iniziative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende)

1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno 2026, sono stanziati 6 milioni di euro annui. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono stabiliti i percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni.

3. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14-*bis* è aggiunto il seguente:

"14-*ter*. I programmi per la formazione di cui al presente articolo sono integrati con la testimonianza dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti."

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-bis.

5.0.202

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Iniziative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende)

1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno 2026, sono stanziati 6 milioni di euro annui. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono stabiliti i percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni.

3. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14-*bis* è aggiunto il seguente:

«14-*ter*. I programmi per la formazione di cui al presente articolo sono integrati con la testimonianza dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti».

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lett. b), n.3), sopprimere il cpv 6-bis.

5.0.9

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli

istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.».

5.0.14

FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
in materia di dispositivi di protezione individuale intelligenti)*

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente ai dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti di cui all'articolo 11, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'accordo di cui al primo periodo può essere sostituito dall'adozione di protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinino le modalità di utilizzo e di raccolta dei dati, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali."»

5.0.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 5-bis

*(Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro)*

1. Nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

«Art. 5-ter

(Definizioni)

1. Si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza psicologica possono avvenire anche mediante:

- a) la rimozione da incarichi;
- b) l'esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale;
- c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a un vero e proprio sabotaggio del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;
- d) il sovraccarico di lavoro o l'attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acquiscono il senso di impotenza e di frustrazione;
- e) l'attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;
- f) l'esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, tutte finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;
- g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;
- h) le molestie sessuali;
- i) la squalificazione dell'immagine personale e professionale;
- l) le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.

2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità, l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.

3. Il danno sull'integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disagio socio-emotivo nonché per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo, incluse l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.

«Art. 5-quater

(Prevenzione e informazione)

1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 5-*decies*, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come definite all'articolo 5-*ter*.

2. In concorso con i centri di cui all'articolo 5-*decies*, i servizi delle AUSL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del mobbing, obbligatori e a carico del datore di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di mobbing, anche servendosi di appositi consulenti, psicologi e pedagogisti.

4. In ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, in particolare riguardo a ruoli, mansioni, carriera, mobilità.

5. Un'attività di informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

«Art. 5-quinquies

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui all'articolo 5-*ter* da singoli lavoratori o da gruppi di lavo-

ratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.

2. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della AUSL.

«Art. 5-sexies

(Azioni di tutela giudiziaria)

1. Qualora siano denunciati comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 5-ter, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti dall'articolo 5-ter comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di tutela del lavoro subordinato.

«Art. 5-septies

(Pubblicità del provvedimento del giudice)

1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.

2. Se l'atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura

nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.

«Art. 5-octies

(Responsabilità disciplinare)

1. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti all'articolo 5-ter è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.

Art.5-nonies (Nullità degli atti discriminatori)

1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 5-ter o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo articolo 5-ter sono nulli.

«Art. 5-decies

(Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo)

1. Ogni regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, di seguito denominato «centro», con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha il carattere di struttura complessa. Il centro è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delle AUSL e svolge i seguenti compiti:

- a) ricerca e prevenzione del fenomeno del mobbing;
- b) informazione dei lavoratori;
- c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle AUSL;
- d) formazione dei medici competenti, formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- e) monitoraggio dei casi.

2. Il centro organizza una conferenza annuale per valutare i risultati del lavoro svolto e individuare le opportune iniziative per la riduzione o l'eliminazione del fenomeno del mobbing."

Art. 6

6.2

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «delle parti sociali» aggiungere le seguenti: «, delle associazioni delle vittime di incidenti sul lavoro nonché rappresentanze civiche e professionali indipendenti,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «all'adeguata organizzazione» aggiungere le seguenti: «, alla terzietà ed indipendenza rispetto alle organizzazioni datoriali»

6.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "i criteri e i requisiti di accreditamento", con le seguenti: "criteri omogenei e requisiti di accreditamento definiti in modo uniforme sull'intero territorio".

6.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «i criteri e i requisiti di accreditamento», con le seguenti: «criteri omogenei e requisiti di accreditamento definiti in modo uniforme sull'intero territorio».

6.201

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola "accreditamento", aggiungere le seguenti: "uniformi su tutto il territorio nazionale, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, che possono integrarli solo con disposizioni di dettaglio coerenti con i principi generali."

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "certificata esperienza", inserire le seguenti: ", almeno triennale,".

6.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la parola: «accreditamento», aggiungere le seguenti: «uniformi su tutto il territorio nazionale, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, che possono integrarli solo con disposizioni di dettaglio coerenti con i principi generali.»*

2) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «certificata esperienza», inserire le seguenti: «, almeno triennale,».*

6.202

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati, fatta salva la conservazione dell'iscrizione per i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal decreto correttivo."

6.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022,

n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati, fatta salva la conservazione dell'iscrizione per i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal decreto correttivo.»

6.203

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del Decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171 si intendono annullati, fatta salva la conservazione dell'iscrizione per i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal decreto correttivo."

6.13

FURLAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un decreto ministeriale correttivo del decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal decreto ministeriale n. 171/2022 si intendono annullati, fatta salva la conservazione dell'iscrizione per i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal decreto correttivo.»

Art. 7

7.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole "i percorsi di formazione scuola-lavoro" inserire le seguenti ", gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, i tirocini formativi e di orientamento curricolari promossi dalle università a favore dei propri studenti e le attività rivolte a neodiplomati o neolaureati per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro".

7.1

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MAZZELLA

Al comma 1, dopo le parole: «i percorsi di formazione scuola-lavoro» inserire le seguenti: «, gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, i tirocini formativi e di orientamento curricolari promossi dalle università a favore dei propri studenti e le attività rivolte a neodiplomati o neolaureati per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro".

7.2

FURLAN

Dopo il comma 1, dopo le parole: «i percorsi di formazione scuola-lavoro» inserire le seguenti: «e gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,».

7.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «scuola-lavoro», inserire le seguenti: «e gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,».

7.201

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole "scuola-lavoro", inserire le seguenti:"

" e gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,"

7.13

FURLAN

Al comma 2, capoverso: «784-novies», inserire, in fine, il seguente periodo: «La medesima disposizione si applica anche per le convenzioni stipulate tra le istituzioni formative accreditate e le imprese ospitanti gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale».

7.14

FURLAN

Al comma 2, capoverso: «784-novies», inserire, in fine, il seguente periodo: «La medesima disposizione si applica anche ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università a favore dei propri studenti.»

7.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, capoverso 784-novies, sostituire le parole: «ad elevato rischio», con le seguenti: «anche solo a basso rischio».

7.202

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, cpv. 784-novies, sostituire le parole "ad elevato rischio", con le seguenti: "anche solo a basso rischio".

7.9

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 2, capoverso «784-novies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le imprese ospitanti, al fine di sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche, devono essere in possesso dell'attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro rilasciato dall'Ispettorato nazionale del lavoro e della certificazione UNI di cui all'articolo 10».

7.10

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 2, capoverso «784-novies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le imprese ospitanti, al fine di sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche, devono essere in possesso dell'attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro rilasciato dall'Ispettorato nazionale del lavoro.»

7.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La medesima disposizione si applica anche per le convenzioni stipulate tra le istituzioni formative accreditate e le imprese ospitanti gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale".

7.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima disposizione si applica anche per le convenzioni stipulate tra le istituzioni formative accreditate e le imprese ospitanti gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale».

7.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, capoverso 784-novies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciò vale anche in riferimento ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle Università in favore dei propri studenti.»

7.204

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, cpv. 784-novies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ciò vale anche in riferimento ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle Università in favore dei propri studenti."

Art. 8

8.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: "articolo 85", inserire le seguenti: ", nonchè ai lavoratori che abbiano subito gravi infortuni sul lavoro o che abbiano contratto malattie professionali".

Conseguentemente, al comma 6;

1) sostituire le parole: «26 milioni», con le seguenti: "300 milioni", ovunque ricorrano;

2) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. "

8.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 85», inserire le seguenti: «, nonchè ai lavoratori che abbiano subito gravi infortuni sul lavoro o che abbiano contratto malattie professionali».

Conseguentemente, al comma 6:

1) sostituire le parole: «26 milioni», con le seguenti: «300 milioni», ovunque ricorrano;

2) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.»

8.6

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, in fine, sopprimere le seguenti parole: «in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande» con le seguenti: «il Governo nel primo provvedimento utile di natura finanziaria provvedere a reperire le ulteriori risorse.».

8.0.200

FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assunzioni dirette)

1. Le persone che subiscono un'invalidità permanente superiore al cinquanta per cento per effetto di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, godono del diritto al

collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

8.0.201

FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione ticket in materia di infortuni sul lavoro)

1. Ferme restando le esenzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in favore dei soggetti affetti da malattie professionali, i lavoratori che subiscono un'invalidità permanente per effetto di infortunio sul lavoro sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.».

8.0.202

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.".

8.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.».

8.0.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)

1. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui.

2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d'ufficio dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

8.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)

1. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui.

2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d'ufficio dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160».

8.0.5

PIRONDINI, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art.589-quater (*Omicidio sul lavoro*). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 8-ter

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 590-septies (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*) Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

«Art. 28-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;*

b) *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: «Art.20-bis: (Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.*

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

c) *all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:*

- 1) eliminare il rischio alla fonte;
- 2) adottare misure di protezione collettive;
- 3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale».

«Art. 28-*quinqüies*

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater*»;
- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

«Art. 28-*sexies*

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-*quater*) è inserita la seguente: «m-*quater*.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-*quinqüies*) è inserita la seguente: «m-*quinqüies*.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;
- c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-*bis*,» sono inserite le seguenti: «590-*septies*,»;
- g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: «1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies*

del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

«Art. 8-septies

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;

b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;

c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 8-octies

(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

«Art. 8-novies

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

«Art. 8-decies

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secon-

do comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

8.0.204

FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 143)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero deceduti a seguito di infortuni sul lavoro o di malattie professionali".».

8.0.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, inserire il seguente:

"Art. 589-*quater*

(Omicidio sul lavoro)

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul

piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona. Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto."».

8.0.205

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Potenziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2026 è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono rideterminati gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2026 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.206

FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Potenziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2026 è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono rideterminati gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2026 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9

9.0.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Esclusione della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti dal reddito rilevante ai fini dell'ISEE)

1. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni percepite a titolo di

disabilità e la rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dai trattamenti di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Esclusione della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti dal reddito rilevante ai fini dell'ISEE)

1. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dai trattamenti di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.»

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

*(Estensione delle norme in favore delle vittime
del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".

9.0.5

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Estensione delle norme in favore delle vittime
del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»

9.0.202

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

*(Estensione delle norme in favore delle vittime
del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

9.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

*(Estensione delle norme in favore delle vittime
del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

9.0.6

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Istituzione del Fondo INAIL per la riabilitazione dei lavoratori colpiti da malattie professionali)

1. Al fine di garantire sostegno economico e continuità terapeutica ai lavoratori affetti da malattie professionali riconosciute, è istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il "Fondo per il rimborso delle spese di riabilitazione connesse alle malattie professionali".

2. Il Fondo provvede al rimborso, totale o parziale, delle spese per percorsi di riabilitazione funzionale, motoria, cognitiva, respiratoria e psicologica sostenute dai lavoratori colpiti da malattie professionali e certificate dall'INAIL, anche qualora tali prestazioni non siano garantite dal Servizio sanitario nazionale o presentino liste d'attesa tali da compromettere la continuità terapeutica.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri e i limiti di rimborso delle spese sostenute;
- c) le tipologie di trattamenti riabilitativi ammissibili;
- d) le modalità di monitoraggio della spesa.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.203

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento e assicurando il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

3. Ai fini di favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma e di sostenere la ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso, per l'anno 2026 una somma pari a 10 milioni di euro del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione dei tumori professionali. Entro il 30 giugno 2026, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce i termini per l'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento e assicurando il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

3. Ai fini di favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma e di sostenere la ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso, per l'anno 2026 una somma pari a 10 milioni di euro del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione dei tumori professionali. Entro il 30 giugno 2026, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce i termini per l'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.204

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso."

9.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso.»

9.0.205

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modifica relativa ai beneficiari del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 131, sono inseriti i seguenti:

«131-bis. Ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al comma 131, il convivente di fatto del lavoratore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, è

equiparato al coniuge superstite di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza».

131-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica relativa ai beneficiari del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 131, sono inseriti i seguenti:

«131-bis. Ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al comma 131, il convivente di fatto del lavoratore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, è equiparato al coniuge superstite di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza".

131-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 10

10.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», primo periodo, dopo le parole: "norme tecniche", inserire le seguenti: ", ivi compresa la possibilità di scaricarle,".

10.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: «norme tecniche», inserire le seguenti: «, ivi compresa la possibilità di scaricarle,».

10.6

FURLAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al precedente comma nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013."».

10.0.3

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 10-bis

(Credito d'imposta per l'installazione di sistemi permanenti anticaduta)

1. Al fine di promuovere la prevenzione infortunistica nei lavori in quota e di incentivare la diffusione di sistemi certificati di protezione e ancoraggio permanenti contro le cadute dall'alto, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi anticaduta conformi alle disposizioni tecniche UNI e EN vigenti, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) ai soggetti titolari di diritti reali su immobili a qualsiasi destinazione d'uso;

b) alle imprese e ai datori di lavoro, per gli immobili e le strutture produttive e logistiche nelle quali si svolgono attività con rischio di caduta dall'alto;

c) alle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali per gli interventi già finanziati con fondi nazionali o europei vincolati.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi interventi, fermo restando il limite massimo del costo sostenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri, modalità di fruizione, certificazione e monitoraggio, anche attraverso il possibile raccordo con il modello OT23 INAIL ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 11

11.2

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 12

12.3

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Alla Rubrica dell'articolo, dopo la parola «medico» inserire «e infermieristico»

12.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Alla Rubrica dell'articolo, dopo la parola "medico" inserire "e infermieristico".

12.0.1

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aggiornamento indennizzo del danno biologico ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di spesa di cui al comma 2, l'Inail è autorizzato ad aggiornare le tabelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.

2.Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 14.800.000 euro per l'anno 2026, a 35.900.000 euro per l'anno 2027, a 45.500.000 euro per l'anno 2028, a 52.700.000 euro per l'anno 2029, a 59.900.000 euro per l'anno 2030, a 67.300.000 euro per l'anno 2031, a 74.900.000 euro per l'anno 2032, a 82.600.000 euro per l'anno 2033, a 90.500.000 euro per l'anno 2034 e a 98.600.000 euro dall'anno 2035, si provvede a carico del bilancio dell'Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi.»

Art. 13

13.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 marzo 2026»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi del precedente comma 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile.».

13.16

FURLAN

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *a*), dopo le parole "relativi albi professionali" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che abbiano stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."

4-ter. Agli eventuali oneri economici, in caso di sanzioni per inadempimento oltre i termini a carico dei professionisti di cui al precedente comma, si fa fronte mediante copertura assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, regolamentata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»

Art. 14

14.5

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono»;

b) sostituire il comma 8 con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 15

15.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole «da parte delle imprese con più di quindici dipendenti» con le seguenti «da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare».

15.2

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: «da parte delle imprese con più di quindici dipendenti» con le seguenti: «da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare».

15.201

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "con più di quindici dipendenti", con le seguenti:", con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare".

15.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con più di quindici dipendenti», con le seguenti:«, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare».

15.202

MAGNI

Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: "Le linee guida", inserire le seguenti:

", distinte per settori ed attività produttive, nonché per dimensioni di impresa,".

15.203

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis) adottare le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal ministero del lavoro e delle politiche scale d'intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali;".

15.12

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente: «o-bis) adottare le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche scale d'intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali;».

15.0.3

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure in materia di introduzione dell'Indice di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare la verifica del livello di rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Indice di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro, di seguito Indice, per misurare i livelli di prestazione di sicurezza, consapevolezza e conoscenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri oggettivi e trasparenti secondo i quali viene valutato il livello complessivo di rispetto delle prestazioni di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese di cui al presente comma.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

Art. 16

16.3

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso «6-bis.», primo periodo, dopo le parole «di lavoro mediante» inserire le seguenti: «la valorizzazione e il potenziamento della figura del tecnico della prevenzione - UPG,».

16.4

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso «6-bis.», primo periodo, dopo le parole «e aggiornamento professionale» inserire le seguenti: «destinate ai tecnici della prevenzione - UPG operanti nei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro».

16.5

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso «6-bis.», secondo periodo, sopprimere le parole: «e della dirigenza».

16.9

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso «6-ter.», sostituire le parole: «che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza» con le seguenti: «devono essere destinati al personale del comparto».

16.10

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso «6-ter.», sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento».

16.11

NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere il capoverso «6-quater.».

16.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-quinquies. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al comma 6, sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.

6-sexies. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70% della media triennale dei proventi di cui al comma 6 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.

6-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro."

16.12

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-quinquies. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al comma 6, sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.

6-sexies. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70% della media triennale dei proventi di cui al comma 6 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.

6-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti

per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.».

16.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti.».

16.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Aggiornamento indennizzo del danno biologico ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di spesa di cui al comma 2, l'Inail è autorizzato ad aggiornare le tabelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.13 del decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 14.800.000 euro per l'anno 2026, a 35.900.000 euro per l'anno 2027,

a 45.500.000 euro per l'anno 2028, a 52.700.000 euro per l'anno 2029, a 59.900.000 euro per l'anno 2030, a 67.300.000 euro per l'anno 2031, a 74.900.000 euro per l'anno 2032, a 82.600.000 euro per l'anno 2033, a 90.500.000 euro per l'anno 2034 e a 98.600.000 euro dall'anno 2035, si provvede a carico del bilancio dell'Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi».

16.0.4

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri)

1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Per perdita del posto di lavoro si intende, altresì, la situazione in cui il cittadino straniero ha regolarmente ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro per l'assunzione di cui al comma 5 del presente articolo e non si sia realizzata la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il 10 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui al comma 6 del presente articolo. Deve intendersi, inoltre, la situazione in cui il cittadino straniero sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia stato revocato ovvero sia scaduto ovvero non sia stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno entro il 10 ottobre 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.3

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art-16-bis.

(Aumento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro in ordine alle attività di controllo ispettivo e amministrativo)

1. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "controllo ispettivo e amministrativo" è inserito il seguente periodo "di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";

b) dopo le parole al "potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti parole "del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.";

c) le parole "A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro" sono sostituite da "A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro".

d) dopo le parole "è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto" sono aggiunte le seguenti ",del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro."».

Art. 17

17.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, prima della lett. a), inserire le seguenti:

"0a) all'articolo 18, comma 1, lett. a), dopo le parole "medico competente", sono inserite le seguenti: "ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi, nonché";

00a) all'articolo 25, comma 1, lett. a), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)."

attiene alla sorveglianza sanitaria, occorre tuttavia rendersi conto che tale figura è prima ancora un consulente globale del datore di lavoro per tutto quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a cominciare - come d'altronde sottolinea a chiare lettere l'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, in ciò corroborato sul versante sanzionatorio dall'art. 58 - dalla collaborazione ai fini della valutazione dei rischi, per poi proseguire con la visita degli ambienti di lavoro, la

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, l'organizzazione del servizio di primo soccorso ecc. Anche considerando la crescente incidenza dei rischi psico-sociali e l'incremento delle denunce all'INAIL di malattie professionali, non appare più credibile effettuare una adeguata valutazione dei rischi senza la fattiva collaborazione del medico competente. Si propone pertanto di modificare in questo modo l'art. 18. Inoltre, così come nell'art. 17 del d.l. n. 159/2024 si valorizza giustamente l'informazione

17.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.201

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lett. d).

17.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), dopo le parole "medico competente", sono inserite le seguenti: "ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi, nonché";»

prima della lettera b), inserire la seguente:

«0b) all'articolo 25, comma 1, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).".».

17.202

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), cpv. art. 25, comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

«a-ter) fornisce informazioni ai lavoratori sulla prevenzione della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), ivi compresi fattori di rischio, sintomi e percorso diagnostico-terapeutico, e favorisce l'orientamento verso percorsi di valutazione clinica appropriati, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute. »

17.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

«a-ter) fornisce informazioni ai lavoratori sulla prevenzione della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), ivi compresi fattori di rischio, sintomi e percorso diagnostico-terapeutico, e favorisce l'orientamento verso percorsi di valutazione clinica appropriati, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.».

17.203

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole "tra cui anche quelli" sono aggiunte le seguenti: "inerenti alle molestie e le violenze sul lavoro, secondo i contenuti della legge 16 gennaio 2021 n. 4 e quelli".

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "tra cui anche quelli" sono aggiunte le seguenti: "inerenti alle molestie e le violenze sul lavoro, secondo i contenuti della legge 16 gennaio 2021 n. 4 e quelli".».

17.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

17.204

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lett. c), sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "sei mesi".

17.23

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente: «e-quinquies) le visite mediche di cui alla lettera e-quater) devono essere motivate per iscritto dal medico competente, con indicazione del ragionevole motivo e della tipologia di rischio elevato connessa all'attività lavorativa. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio effettuano il monitoraggio annuale sull'applicazione della disposizione, al fine di prevenire abusi e garantire uniformità di trattamento"».

17.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2, dopo la lettera e-*quater*) è aggiunta la seguente: «e-*quinqies*). Le visite mediche di cui alla lettera e-*quater*) devono essere motivate per iscritto dal medico competente, con indicazione del ragionevole motivo e della tipologia di rischio elevato connessa all'attività lavorativa. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio effettuano il monitoraggio annuale sull'applicazione della disposizione, al fine di prevenire abusi e garantire uniformità di trattamento.»".

17.16

FURLAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.206

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1.

17.17

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.

17.26

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 47:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, anche al di fuori delle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori fa parte a pieno titolo delle rappresentanze sindacali nell'azienda.";

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive fino a 50 lavoratori;

b) due rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 51 a 100 lavoratori;

c) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 101 a 200 lavoratori;

d) un rappresentante ogni 100 lavoratori in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 200 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva."».

17.27

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 50:

1) al comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) partecipa alle ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza e riceve copia del verbale redatto dai suddetti organi";

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo che per comprovate esigenze tecnico produttive, il datore di lavoro non può impedire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'accesso ai luoghi di cui al comma 1, lettera a).

1-ter. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa committente esercita le attribuzioni di cui al comma 1, lettere a), e), h), m) e n), anche in relazione alle attività svolte nel sito produttivo dalle imprese appaltatrici.

1-quater. Per i fini di cui al comma 1, lettera l), l'ordine del giorno della riunione periodica di cui all'articolo 35 è trasmesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il preavviso minimo di cinque giorni. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere che l'ordine del giorno sia integrato per la trattazione di argomenti specifici attinenti alle materie indicate nel medesimo articolo 35. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere che siano riportate nel verbale segnalazioni da lui esposte nel corso della riunione."».

17.30

PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 235, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica, il disciplinare di gara dovrà necessariamente prevedere fissativi istopatologici disponibili in commercio non nocivi o meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare in quanto caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità e mutagenicità."».

17.207

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) all'articolo 235, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica, il disciplinare di gara deve necessariamente prevedere fissativi istopatologici disponibili in commercio non nocivi o meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare con un criterio di preferenza per i fissativi caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.".

17.31

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 235, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica, il disciplinare di gara deve necessariamente prevedere fissativi istopatologici disponibili in commercio non nocivi o meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare con un criterio di preferenza per i fissativi caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità."».

ORDINI DEL GIORNO

G17.200

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1706, recante conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile,

premesso che:

le Apnee Ostruttive del Sonno (OSA, Obstructive Sleep Apnea) sono un disturbo respiratorio del sonno caratterizzato da episodi ricorrenti di ostruzione parziale o completa delle vie aeree superiori durante il sonno, con cali della saturazione di ossigeno e micro-risvegli notturni spesso non percepiti dal paziente, ma in grado di compromettere in modo significativo la qualità del riposo e lo stato di vigilanza diurno;

i principali sintomi comprendono russamento abituale e persistente, sonnolenza diurna eccessiva, cefalea mattutina, difficoltà di concentrazione, deficit cognitivi e alterazioni dell'umore; l'OSA è associata a un incremento del rischio di ipertensione arteriosa, cardiopatie ischemiche, aritmie, ictus e diabete mellito di tipo 2, nonché a un aumento significativo della probabilità di incidenti stradali e infortuni sul lavoro;

l'OSA è considerata un fattore di rischio indipendente per l'incidentalità stradale e lavorativa, con un rischio che può variare da due a sette volte

rispetto alla popolazione generale, e i costi indiretti derivanti da ospedalizzazioni, ridotta produttività e incidenti sono stimati in centinaia di milioni di euro annui a livello nazionale;

le stime epidemiologiche disponibili indicano che la prevalenza di OSA nella popolazione adulta italiana oscilla tra il 9% e il 27%; studi recenti stimano che circa 12,3 milioni di persone (pari a circa il 27% della popolazione adulta) siano affette da forme moderate o gravi di OSA, ma solo circa 460.000 risultano diagnosticate e 230.000 effettivamente in trattamento, delineando una vera e propria "epidemia sommersa";

la consapevolezza dell'OSA come patologia di rilievo sanitario e di sicurezza è ancora limitata sia nella popolazione generale sia, in parte, tra gli operatori sanitari: sintomi come il russamento e la sonnolenza diurna vengono spesso banalizzati o attribuiti genericamente allo stress e ai ritmi di vita, ostacolando l'emersione dei casi;

il quadro normativo ha già riconosciuto la rilevanza dell'OSA per la sicurezza pubblica, in particolare stradale: a seguito del recepimento della Direttiva europea 2014/85/UE, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 dicembre 2015 ha introdotto disposizioni specifiche per la valutazione dell'idoneità alla guida nei soggetti con OSA, prevedendo obblighi di accertamento diagnostico e di idoneo trattamento per il rilascio o rinnovo della patente, con particolare attenzione alle categorie professionali;

in ambito lavorativo, l'eccessiva sonnolenza diurna, i deficit cognitivi e la ridotta capacità di concentrazione dei pazienti con OSA non trattata comportano un incremento del rischio di infortuni sul lavoro, soprattutto in mansioni che richiedono attenzione sostenuta, prontezza di riflessi o utilizzo di macchinari, oltre a una riduzione significativa della produttività (errori più frequenti, tempi di esecuzione allungati, assenteismo);

la fase di consapevolezza e di primo screening rappresenta il principale collo di bottiglia del percorso diagnostico: in questa fase i medici competenti possono svolgere un ruolo significativo nel superare il gap di intercettazione dei casi, cogliendo fattori di rischio facilmente osservabili (sonnolenza alla guida, incidenti evitati, segnalazioni di colpi di sonno) senza costi aggiuntivi, anche attraverso l'uso di questionari validati nelle categorie a maggior rischio;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce al medico competente un ruolo centrale nella sorveglianza sanitaria e nella promozione della salute nei luoghi di lavoro; la proposta emendativa presentata in sede di esame del presente disegno di legge mira a integrare tali compiti prevedendo che il medico competente fornisca ai lavoratori informazioni sulla prevenzione delle apnee ostruttive nel sonno, sui fattori di rischio, sui sintomi e sui percorsi diagnostico-terapeutici, nei limiti previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria;

considerato che:

l'inclusione dell'OSA tra gli ambiti oggetto di informazione e sensibilizzazione da parte del medico competente si configura come misura di prevenzione primaria e secondaria ad alto impatto potenziale in termini di riduzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti in itinere, soprattutto nei settori e nelle mansioni a rischio;

tali attività informative possono essere svolte nell'ambito delle ordinarie prestazioni di sorveglianza sanitaria senza introdurre nuovi adempimenti clinici, né nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato o delle imprese, contribuendo al contempo a valorizzare le reti di centri di medicina del sonno e i percorsi già attivati dal Servizio sanitario nazionale;

la promozione di azioni coordinate di informazione e sensibilizzazione sull'OSA in ambito lavorativo è coerente con l'Intesa Stato Regioni del 12 maggio 2016 (87/CSR);

impegna il Governo a:

a) promuovere specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori e alle mansioni caratterizzati da elevato rischio di incidentalità stradale e lavorativa;

b) favorire, sentite le Regioni, l'INAIL, le società scientifiche e le associazioni di settore, la definizione di indirizzi operativi affinché, nell'ambito dei protocolli di sorveglianza sanitaria, il medico competente fornisca ai lavoratori informazioni sui fattori di rischio, sui sintomi e sui percorsi diagnostico-terapeutici relativi all'OSA;

c) Inserire l'OSA tra i temi prioritari delle azioni di promozione della salute nei luoghi di lavoro previste dai Piani nazionali e regionali della prevenzione, in particolare con riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti in itinere;

d) costituire un tavolo di lavoro al Ministero della Salute per definire un Piano per l'informazione e la sensibilizzazione sull'OSA in termini di emersione diagnostica al fine di orientare eventuali successivi interventi normativi o programmatori.

G17.201

PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 1706 recante "*Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per*

la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile",

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo su molteplici aspetti e promuovendo iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

la conoscenza dei rischi e la formazione costante rappresentano strumenti fondamentali per ridurre in modo significativo la percentuale di infortuni, malattie professionali e decessi correlati alle attività lavorative;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica, la fase di fissazione dei campioni istologici è fondamentale per consentire le successive analisi diagnostiche;

il fissativo istologico tuttora più utilizzato è la formalin?, soluzione a base di formaldeide, sostanza riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) n. 605/2014, che la classifica come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2;

considerato, altresì, che:

sono quasi un milione gli operatori sanitari europei esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di tumori nasofaringei e leucemie significativamente più elevato rispetto alla media della popolazione lavorativa;

la normativa europea, attraverso la Direttiva (UE) 2019/983, ha riconosciuto la necessità di limitare progressivamente l'uso della formaldeide, prevedendo un periodo di transizione di cinque anni - scaduto nel luglio 2024 - per consentire al settore sanitario di individuare e adottare alternative più sicure;

la Direttiva citata invita gli Stati membri a ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide e ad adottare, ove possibile, fissativi alternativi non cancerogeni, garantendo al contempo l'affidabilità diagnostica dei campioni istologici;

sottolineato che:

l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/983, che consente l'uso professionale della formaldeide solo in assenza di alternative valide, con il decreto interministeriale dell'11 febbraio 2021;

il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone, all'articolo 235, l'obbligo per il datore di lavoro di sostituire o ridurre l'uso di agenti cancerogeni e mutageni quando ciò sia tecnicamente possibile, con sanzioni penali in caso di inadempimento;

esistono attualmente fissativi istologici innovativi, validati da studi multicentrici, che hanno dimostrato efficacia diagnostica equivalente o superiore alla formalina e totale assenza di cancerogenicità e mutagenicità;

ritenuto che:

la tutela della salute dei lavoratori, in particolare di quelli impiegati nei laboratori di anatomia patologica, debba costituire una priorità strategica della politica sanitaria e del sistema di sicurezza nazionale;

la progressiva sostituzione della formalina con fissativi innovativi rappresenti un obiettivo di civiltà, coerente con i principi di prevenzione primaria e di responsabilità pubblica nella tutela della salute;

impegna il Governo:

a istituire con urgenza un tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e dell'INAIL, al fine di monitorare l'esposizione dei lavoratori alla formaldeide, individuare strategie comuni di sostituzione progressiva e garantire la piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza;

a sostenere l'adozione, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, dei fissativi istologici innovativi ad oggi disponibili, caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità e mutagenicità, assicurando il monitoraggio costante dell'attuazione delle norme vigenti che prevedono la sostituzione delle sostanze dannose per la salute;

a promuovere interventi normativi e amministrativi volti a sollecitare le strutture sanitarie e universitarie a sostituire l'utilizzo della formaldeide con prodotti alternativi sicuri, riducendo al minimo l'esposizione dei lavoratori e tutelando la qualità delle diagnosi;

a prevedere, nelle procedure di gara per la fornitura di materiali ai laboratori ospedalieri e diagnostici, l'obbligo di inserire nei capitolati tecnici l'utilizzo di fissativi istologici innovativi e sicuri, in conformità al principio di sostituzione sancito dal D.lgs. n. 81/2008.

G17.202

MINASI, CANTÙ, MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1706, recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute, al fine di prevedere, in particolare, che, in caso di attività lavorative ad elevato rischio infortuni, nella

sorveglianza sanitaria sia ricompresa una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope;

appare opportuno chiarire che la valutazione del "ragionevole motivo" deve essere rimessa al medico competente, nell'ambito delle proprie funzioni, e non al datore di lavoro;

quest'ultimo dovrebbe comunque attivare il medico competente qualora abbia elementi tali da far ritenere che il lavoratore possa trovarsi sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope;

è poi opportuno precisare che il datore di lavoro deve mantenere la piena facoltà di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa vigente, anche contrattuale, in materia di esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori che siano sotto l'effetto delle suddette sostanze, in modo da assicurare una gestione coerente e conforme alla regolamentazione già vigente, permettendo al datore di lavoro di agire tempestivamente e in modo adeguato nel caso di situazioni che possano pregiudicare la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche sul piano normativo, al fine di chiarire che la valutazione del ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere rimessa al medico competente, nell'ambito delle proprie funzioni, e non al datore di lavoro, e che il medesimo datore di lavoro deve mantenere la piena facoltà di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa vigente, anche contrattuale, in materia di esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori che siano sotto l'effetto delle suddette sostanze.

EMENDAMENTI

17.0.1

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) nominare il medico competente

ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi nonché per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi di cui all'articolo 28."».

17.0.2

FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 25, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a), il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 'promozione della salute', secondo i principi della responsabilità sociale e tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP.».

17.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

*(Modifica all'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
in materia di rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)*

All'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il terzo comma è sostituito dal seguente: «3) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile, in tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere a tecniche di fissaggio e dallo stato di conservazione del materiale. La rimozione è obbligatoria e deve essere effettuata entro 5 anni dell'approvazione della presente legge. Il costo delle operazioni di rimozione di cui al primo periodo è a carico dei proprietari degli immobili, secondo modalità che verranno definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica».".

17.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifica all'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
in materia di rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)*

All'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il terzo comma è sostituito dal seguente: "3) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile, in tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere a tecniche di fissaggio e dallo stato di conservazione del materiale. La rimozione è obbligatoria e deve essere effettuata entro 5 anni dell'approvazione della presente legge. Il costo delle operazioni di rimozione di cui al primo periodo è a carico dei proprietari degli immobili, secondo modalità che verranno definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."».

Art. 18

18.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 3-bis, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 5.

18.3

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 3-bis, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 5.

18.5

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 3-bis, comma 2, lettera b), sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), anche nei casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile sono considerati luoghi di lavoro.».

18.200

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 3-bis», sopprimere il comma 5.

18.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 3-bis», sopprimere il comma 5.

18.202

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 3-bis», sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), anche nei casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile sono considerati luoghi di lavoro.».
